

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1993

recante approvazione del programma della Spagna concernente l'aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria)

(93/338/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il 4 febbraio 1993 le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione l'intenzione di presentare un programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria); che le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni relative a tale programma in data 5 febbraio 1993;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 768/89 e alle relative modalità di applicazione e rispondono, in particolare, agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento;

considerando che il 22 febbraio 1993 il comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione;

considerando che il 23 febbraio 1993 il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli importi massimi

imputabili annualmente al bilancio comunitario a seguito dell'approvazione del programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di aiuto al reddito agricolo a favore degli agricoltori dell'Estremadura (zone di Plasencia e Coria), notificato dalle autorità spagnole alla Commissione in data 4 febbraio 1993, è approvato.

Articolo 2

Gli importi massimi imputabili annualmente al bilancio comunitario in forza della presente decisione sono fissati come segue:

(in ecu)

1993	1 431 000
1994	1 216 000
1995	1 001 000
1996	787 000
1997	572 000

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.